

Si informa che, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n° 76 e del relativo regolamento (DCPM 144 del 23 luglio 2016), è possibile contrarre anche all'estero unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Si segnala pertanto che:

- All'estero è possibile presentare richiesta di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso di cittadinanza italiana, presso gli uffici consolari competenti in base alla residenza di una delle due parti.
- In analogia a quanto previsto per gli altri atti di stato civile, il cittadino che all'estero abbia già contratto - secondo la legge locale - matrimonio o unione civile (anche prima dell'entrata in vigore della legge 76/2016), dovrà far pervenire all'ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili.
- Per i cittadini che hanno l'intenzione di contrarre all'estero, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile, la norma citata abilita gli uffici consolari al rilascio del certificato di capacità matrimoniale. Resta fermo, anche in questo caso, il successivo obbligo dell'interessato di far pervenire all'ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia.

Per maggiori dettagli ci si potrà rivolgere a questi uffici consolari:

MADRID – Cancelleria Consolare

Calle Agustín de Betancourt, 3 - 28003 Madrid

Mail: info.madrid@esteri.it

BARCELONA – Consolato Generale

Calle Mallorca, 270 - 08037 Barcellona

Mail: barcellona.info@esteri.it